

PROBLEMI ATTUALI
DELLA
PRESENZA STRANIERA IN SVIZZERA

Relazione del Signor Dr. Guido Solari
Direttore della Polizia federale degli stranieri

all'occasione dell'Assemblea annuale

della

Camera di commercio dell'industria e dell'artigianato
del Canton Ticino

del 27 novembre 1976

Se vi ho proposto il tema della presenza straniera in Svizzera, si è perché questo problema è di nuovo al centro dell'attualità Svizzera. Lo sarà anche maggiormente nei prossimi mesi quando avrà inizio la campagna in vista della votazione sulla quarta, rispettivamente quinta iniziativa contro la penetrazione straniera.

Quarta e quinta: tante furono le iniziative che oggi quasi più non ci si raccapezza. Ricordiamole brevemente:

La prima iniziativa è stata inoltrata nel 1965 dall'ex partito democratico del Cantone di Zurigo. Venne tuttavia ritirata nel 1968. La seconda è stata quella denominata iniziativa Schwarzenbach che venne sottoposta al popolo nel 1970 e diede luogo ad una campagna accesa e passionale sia da parte dei fautori che dei suoi avversari. Fu sì respinta, ma a breve maggioranza tanto dal popolo che dai cantoni. La partecipazione allo scrutinio fu una delle più alte mai registrate in Svizzera, e cioè del 74.1%. Nonostante il verdetto popolare negativo, l'Azione nazionale depositava, nel 1972, la terza iniziativa alla Cancelleria federale. Anch'essa venne respinta, e questa volta a forte maggioranza, nell'ottobre 1974. Questa iniziativa, come del resto le sue precedenti, mirava a ottenere una drastica riduzione del numero degli stranieri in Svizzera.

Chi s'illudeva che il problema del cosiddetto inforestieramento fosse oramai archiviato, sbagliava di grosso. Nel marzo 1974 il movimento nazionale di azione repubblicana e cioè il partito politico di cui è capo l'Onorevole Schwarzenbach aveva infatti depositato una quarta iniziativa contro la penetrazione straniera intitolata "Per la protezione della Svizzera". Tre giorni più tardi l'Azione nazionale (quella del Consigliere nazionale Valentin Oehen) aveva bussato alla porta della Cancelleria federale con la quinta iniziativa per una limitazione del numero

annuale dei naturalizzati.

Cosa vogliono queste due nuove iniziative?

La quarta dell'Onorevole Schwarzenbach chiede che il numero degli stranieri al beneficio di un permesso di dimora o di domicilio non sorpassi il 12,5% della popolazione svizzera accertata all'occasione dell'ultimo censimento. Questo obiettivo deve essere raggiunto entro 10 anni. Sono esonerati dalle misure di riduzione gli stagionali, i frontalieri, gli insegnanti, gli studenti delle scuole superiori, i rifugiati, gli ammalati ed i membri delle rappresentanze diplomatiche e consolari, nonché i funzionari delle organizzazioni internazionali. L'iniziativa chiede inoltre una protezione assoluta della manodopera svizzera rispetto a tutti gli stranieri residenti nel nostro paese cioè anche nei confronti di quelli che beneficiano di un permesso di domicilio.

La quinta iniziativa contro la penetrazione straniera prevede dal canto suo di limitare a 4'000 il numero complessivo delle naturalizzazioni nel nostro paese fintanto che la popolazione totale della Svizzera sarà superiore a 5'500'000 e che la produzione propria di derrate alimentari non sia sufficiente ad approvvigionare la popolazione per il fabbisogno comune.

Nei suoi due messaggi dell'8 marzo 1976 il Consiglio federale ha proposto all'Assemblea federale il rigetto senza controprogetto sia della quarta che della quinta iniziativa. Come già sapete, il Consiglio nazionale e il Consiglio degli Stati hanno esaminato questi due oggetti durante la loro sessione autunnale. Le nostre Camere hanno seguito il Consiglio federale, come c'era del resto da aspettarsi, e invitano il popolo a respingere le due iniziative. Con ogni probabilità la popolazione svizzera verrà chiamata alle urne nel prossimo mese di marzo.

Ricordiamo brevemente gli argomenti menzionati dal Consiglio federale nei suoi due messaggi alle Camere per giustificare la sua posizione negativa:

Un'accettazione della quarta iniziativa avrebbe come prima conseguenza d'imporre un blocco totale delle entrate e di ordinare una riduzione della popolazione straniera di circa 300'000 persone e cioè di 30'000 persone per anno e per la durata di 10 anni. Ora se è vero che in questi ultimi due anni le partenze volontarie hanno anche superato questa cifra, è altrettanto vero che, terminata come ce lo auguriamo la regressione economica, le partenze volontarie diminuiranno in modo notevole. Saremmo pertanto costretti, per attuare l'iniziativa dell'Onorevole Schwarzenbach, di mandare via ogni anno migliaia di stranieri con le loro famiglie e ciò contro ogni elementare principio di umanità. Anche dal punto di vista economico, la riduzione richiesta sarebbe controproducente. I bisogni essenziali di importanti settori della nostra economia non potrebbero più essere soddisfatti. D'altra parte l'inevitabile accaparramento della manodopera ancora disponibile provocherebbe un aumento cospicuo dei salari con una conseguente nuova spinta inflazionistica. Inoltre l'attuazione degli scopi voluti dall'iniziativa sarebbe contraria alle disposizioni di parecchi trattati, bilaterali e multilaterali, sottoscritti dal nostro paese. Essa danneggerebbe le nostre relazioni internazionali ed avrebbe gravi conseguenze per i nostri connazionali residenti all'estero che dovrebbero contare con gravi misure di ritorsione.

Quanto alla quinta iniziativa contro la penetrazione straniera mi limiterò a dire che la prevista limitazione a 4'000 delle naturalizzazioni per ogni anno obbligherebbe il Consiglio federale a introdurre contingenti cantonali e che la Confederazione verrebbe così a interferire in un campo riservato fino ad

oggi alla competenza cantonale e comunale. L'accettazione di questa iniziativa non contribuirebbe minimamente alla lotta contro la penetrazione straniera, ma ci obbligherebbe al contrario a trattare gli stranieri residenti da lunghi anni nel nostro paese in un modo incompatibile con i loro interessi e gli interessi dello Stato. Il Consiglio federale ha sempre dichiarato di voler risolvere il problema degli stranieri con il mezzo della naturalizzazione. Ed è stato conseguente: il numero delle naturalizzazioni non ha mai superato in questi ultimi anni i 10'000, non ha cioè nemmeno raggiunto l'1% della popolazione straniera residente. D'altra parte, il Consiglio federale ritiene che ogni straniero, desideroso di diventare svizzero, debba almeno avere il diritto di presentare una relativa richiesta, quando si senta compiutamente assimilato e abbia provato con il suo comportamento e la sua comprensione per le nostre istituzioni, di diventare un cittadino fidato della sua nuova patria.

Nei confronti delle iniziative che l'hanno preceduta, la quarta iniziativa ha la particolarità di essere discussa in un contesto economico caratterizzato dal periodo di deflessione che ha provocato una diminuzione sensibile della popolazione straniera. Ricorderò a questo proposito che questa è passata da fine dicembre 1974 a fine agosto 1976, e cioè in meno di due anni, da 1'063'000 a 968'000 persone con una diminuzione di circa 95'000 unità. Gli stagionali sono passati dall'agosto 1974 all'agosto 1976 da 152'000 a 60'000. Anche il numero dei frontalieri si è notevolmente ridotto. In tali condizioni non sono mancate le voci che chiedono al Consiglio federale non solo di opporsi alla politica del movimento repubblicano, ma addirittura di autorizzare nuovamente l'entrata di manodopera estera per favorire un'eventuale ripresa dell'attività economica in determinati settori. Qual è ora la posizione del Consiglio federale?

Il Consiglio federale rimane fedele alla politica coerente e attiva ch'egli si è dato in questo campo dal 1970. Già allora, esso ha riconosciuto che l'effettivo della popolazione straniera era salito in modo eccessivo durante gli anni dell'eccezionale congiuntura economica e che occorre- vano efficaci provvedimenti. Lo stesso anno il Consiglio federale è riuscito in una prima tappa a stabilizzare il numero dei lavoratori stranieri al beneficio di un permesso di dimora e di un permesso di domicilio. Nel 1973 esso ha introdotto il contingentamento dei lavoratori stagionali. Nel 1974 esso ha decretato di stabilizzare tutta la popolazione straniera residente, ivi compresi gli stranieri che non esercitano un'attività lucrativa. Nel 1975 infine il Consiglio federale ha compiuto un ulteriore passo, decidendo di diminuire gradatamente l'effettivo degli stranieri. La deflessione economica e le misure di limitazione hanno già avuto un successo numerico maggiore del previsto. Il Consiglio federale intende continuare su questa strada, anche se la nostra economia dovesse di nuovo riprendersi, fino al momento in cui si addiverrà ad un rapporto equilibrato tra l'effettivo della popolazione svizzera e quello della popolazione straniera residente. La riduzione dovrà tuttavia essere eseguita nel previo rispetto degli imperativi di carattere umano, sociale, politico ed economico, nonché degli obblighi assunti dal nostro paese in campo internazionale.

D'altra parte il Consiglio federale dedica tutta la sua attenzione al problema della protezione della manodopera indigena. Basti ricordare che le differenti ordinanze che il Consiglio federale prende ogni anno per limitare il numero degli stranieri esercitanti un'attività lucrativa prevedono delle disposizioni specifiche al riguardo e che direttive dettagliate sono state inviate ai cantoni in questo campo dalla Polizia federale degli stranieri e dall'Ufficio federale dell'industria delle arti e mestieri e del lavoro nel dicembre 1974 e nell'aprile

1975. Queste direttive prevedono in particolare che prima di autorizzare l'ammissione di nuovi lavoratori occorre esaminare in ogni singolo caso se un cittadino svizzero o straniero già residente nel nostro paese non sia in grado di occupare il posto offerto. Una priorità è data agli Svizzeri e agli stranieri in possesso del permesso di domicilio. Se si pone mente che questi ultimi sono circa 327'000, si evidenzia la tendenza del Consiglio federale di evitare ogni eccesso nazionalistico per concretare invece le considerazioni umane e sociali che impongono al legislatore di mettere su un piede di parità Svizzeri e stranieri residenti da noi da molti anni.

Per il Consiglio federale il problema degli stranieri non ha soltanto un aspetto quantitativo. Il nostro Governo dedica una attenzione particolare alle misure atte a promuovere l'integrazione degli stranieri nella nostra comunità nazionale. Nonostante la situazione creatasi a causa della recessione, la nostra economia continuerà ad aver bisogno di manodopera estera per molto tempo ancora. Ne consegue l'obbligo di prevedere anche per l'avvenire delle disposizioni che favoriscano questa integrazione, segnatamente quella degli operai destinati a soggiornare durevolmente in Svizzera con le loro famiglie. Lo Stato dà il proprio contributo, migliorando lo statuto giuridico dell'emigrato e permettendogli così di sentirsi a suo agio nel nostro ordine sociale-giuridico senza dover per questo abbandonare la propria identità culturale. Per uno studio approfondito dei vari aspetti di questo problema il Consiglio federale ha nominato nel 1970 la Commissione federale consultiva per il problema degli stranieri. Il suo compito principale consiste nell'accertare le cause dei dissensi tra gli elementi autoctoni e allogeniti, nel proporre i relativi rimedi e nell'eliminare il più possibile il malessere esistente in una gran parte della popolazione svizzera. La Commissione federale consultiva collabora inoltre strettamente con le comunità di lavoro create sul piano cantonale o comunale.

Nel suo rapporto del 28 gennaio 1976 all'Assemblea federale sulla politica del Governo per il periodo 1976 - 1979, il Consiglio federale si è impegnato a regolare le varie questioni concernenti gli stranieri nel quadro di una revisione della Legge federale sulla dimora e il domicilio degli stranieri. Già all'inizio del 1974 l'Onorevole Consigliere federale Furgler aveva dato incarico alla Polizia federale degli stranieri di iniziare i lavori preparatori. Subito dopo la votazione sulla terza iniziativa, cioè agli inizi del 1975, una Commissione federale di esperti, presieduta dal sottoscritto, si è messa al lavoro. Nella primavera di questo anno, il progetto per una nuova legge ha potuto essere inviato ai cantoni, ai partiti politici e a tutte le associazioni interessate per la solita procedura di consultazione.

Quali sono gli obiettivi della nuova Legge federale sugli stranieri?

Conformemente alla mozione accolta dalle Camere federali nel 1974, la nuova Legge sugli stranieri deve

- adattare alle concezioni che attualmente prevalgono su piano nazionale e internazionale le disposizioni di diritto formale relative all'entrata, l'uscita, la dimora e il domicilio degli stranieri;
- creare un quadro giuridico per la nostra politica di stabilizzazione e di riduzione dell'effettivo della popolazione straniera residente;
- definire lo statuto giuridico dello straniero;
- accordare agli stranieri la necessaria protezione giuridica.

Questi obiettivi sono in parte contraddittori. Basta pensare al problema degli stagionali, e cioè alla questione del mantenimento o dell'abolizione dello statuto dello stagionale.

Le opinioni a tale riguardo divergono. Esistono cerchie le quali considerano come obiettivo principale della nostra politica concernente gli stranieri la stabilizzazione e la riduzione della popolazione straniera residente. Altre cerchie vorrebbero invece tener conto delle necessità specifiche di determinati rami economici la cui attività si basa essenzialmente sull'impiego della manodopera stagionale. Altre ancora, danno maggior peso alle esigenze sociali e umanitarie del problema.

Il progetto di legge parte dal presupposto del mantenimento dello statuto dello stagionale. La soppressione di tale statuto comporterebbe infatti un inevitabile aumento del numero degli stranieri al beneficio di un permesso di dimora annuale, mettendo in forse il successo della politica di stabilizzazione e di riduzione della popolazione straniera residente. D'altra parte il progetto tiene conto delle giustificate critiche e prevede pertanto i seguenti miglioramenti:

- non sono più previste eccezioni per l'occupazione di lavoratori stagionali al di fuori dei rami dell'economia a carattere puramente stagionale. A tale riguardo il Dipartimento federale dell'economia pubblica allestirà un elenco dei rami economici che adempiono le condizioni richieste per l'impiego di lavoratori stagionali;
- anche i cosiddetti "vecchi" stagionali, ossia per gli stagionali che dal 1972 vengono regolarmente in Svizzera, la durata dei permessi non potrà superare i nove mesi;
- nel quadro della politica di stabilizzazione e di riduzione, il Consiglio federale può ridurre il numero degli anni richiesti per la trasformazione del permesso stagionale in annuale, che attualmente è di quattro anni;
- i principi relativi alla mobilità professionale (cambiamento di posto e di professione) concernenti i lavoratori stagionali saranno espressamente ancorati nella legge;

- per quanto concerne gli alloggi comuni, verranno fissati certi requisiti minimi.

Con queste disposizioni lo statuto dello stagionale dovrebbe essere limitato ai lavoratori stagionali che svolgono effettivamente un'attività stagionale, ma che continuano ad avere il centro della loro vita all'estero.

Sulla questione relativa al mantenimento o meno dello statuto dello stagionale, le Camere federali dovranno tornare ad occuparsi in quanto il Canton Ginevra, in base all'articolo 93 capoverso 2 della Costituzione federale, ha inoltrato una iniziativa cantonale che prevede l'abolizione dello statuto dello stagionale nel quadro della politica di stabilizzazione e di integrazione seguita dal Consiglio federale.

Una seconda contraddizione concerne la compatibilità della politica di integrazione seguita nei confronti degli stranieri residenti durevolmente nel nostro paese con la protezione del mercato del lavoro indigeno.

Quale soluzione, il progetto di legge prevede un regime derogatorio applicabile in circostanze eccezionali, parallelamente alle disposizioni tendenti a consolidare progressivamente il diritto di presenza dello straniero ed a sopprimere in larga misura gli ostacoli alla mobilità professionale. Queste eccezioni concernono, da una parte, la limitazione del diritto a ricevere un permesso per il cambiamento di posto e di professione dopo un anno di dimora e, d'altra parte, del diritto ad ottenere il rinnovo del permesso di dimora dopo 5 anni di dimora. Di conseguenza, il Consiglio federale ha la possibilità di emanare prescrizioni derogative in caso di grave recessione generale o limitata a certe regioni o a rami economici, oppure quando essenziali interessi regionali lo giustificano, o ancora se circostanze speciali minacciano la pace sociale.

Queste due eccezioni concernono unicamente gli annuali e non toccano lo statuto giuridico del domiciliato il quale, dal punto di vista del mercato del lavoro, è equiparato ai cittadini svizzeri. Anche tra i dimoranti troviamo alcune categorie di stranieri ai quali il regime derogatorio non è applicabile: pensiamo in particolare ai rifugiati e agli apolidi accolti in Svizzera, agli stranieri che hanno sposato una cittadina svizzera nonché ai figli stranieri di una cittadina svizzera. Occorre sottolineare il carattere eccezionale del regime derogatorio e la precisa delimitazione della sua applicazione. Infine, queste disposizioni eccezionali sono indispensabili per la protezione dei lavoratori indigeni, compresi quindi anche gli stranieri al beneficio di un permesso di domicilio.

Consentitemi ora di menzionare alcuni problemi concreti toccati dalla legge:

Posizione del datore di lavoro

A tale riguardo sottolineiamo le seguenti tre innovazioni:

- prima che ad uno straniero venga rilasciato un primo permesso che lo autorizza a svolgere un'attività dipendente, il datore di lavoro deve ottenere dalle autorità competenti per il mercato del lavoro un'autorizzazione d'impiego, cioè l'autorizzazione d'impiegare un lavoratore proveniente dall'estero. Per capire questa innovazione occorre tener conto dei cambiamenti verificatisi dall'ultima revisione della legge, avvenuta nel 1948, per quanto riguarda le competenze assegnate alle autorità preposte al mercato del lavoro. In questo contesto occorre, d'una parte, creare una chiara base legale per l'assegnamento di unità dei contingenti massimi da parte di tali autorità e, d'altra parte, indipendentemente dalla questione del

contingentamento, assegnare loro competenze particolari ove considerazioni di ordine economico prevalgono;

- il progetto di legge fissa inoltre, in maniera generale, l'obbligo da parte del datore di lavoro di allegare alla domanda di autorizzazione d'impiego un contratto di lavoro. Finora la presentazione di un contratto di lavoro era richiesta unicamente per l'assunzione di manodopera estera proveniente da paesi lontani e di cittadini spagnoli;
- infine codificando quale reato l'occupazione di stranieri senza permesso, l'attività clandestina può essere combattuta efficacemente anche su base penale. Secondo la prassi attuale infatti, la maggior parte dei tribunali considerano questi come infrazioni di lieve entità.

Progressivo miglioramento del diritto di residenza

Dopo il primo anno di dimora allo straniero, il cui soggiorno non ha carattere provvisorio, il permesso di dimora può essere rinnovato se la sua condotta non ha dato adito a gravi lagnanze. Se egli svolge un'attività lucrativa, il rinnovo del permesso è condizionato inoltre alla situazione economica e dal mercato del lavoro. Lo straniero ha pure diritto al cambiamento di posto o di professione quale lavoratore dipendente. Restano tuttavia riservate le deroghe precedentemente esposte, applicabili in casi particolari. Inoltre egli ha diritto a farsi raggiungere dalla famiglia, a condizione però che egli disponga di un alloggio adeguato disponibile sul mercato. Con questa disposizione, il termine di attesa per la riunificazione delle famiglie viene pertanto ridotto da 15 a 12 mesi.

Dopo il 5^o anno di dimora, circa il 10% degli stranieri residenti in Svizzera ottengono il permesso di domicilio, in base ad accordi bilaterali, per motivi di reciprocità o in virtù di particolari legami con il nostro paese. Per gli altri stranieri il progetto di legge prevede il diritto al rinnovo del permesso di dimora, se il loro soggiorno non ha carattere provvisorio e se la loro condotta non ha dato adito a gravi lagnanze. Anche qui sono possibili le eccezioni previste dal regime derogatorio.

Dopo un soggiorno di 10 anni, la nuova legge prevede il rilascio del permesso di domicilio per diritto. Con l'ottenimento di tale permesso gli stranieri beneficeranno in larga misura degli stessi diritti e doveri dei cittadini svizzeri, all'infuori dei diritti politici e degli obblighi militari. Gli stranieri domiciliati beneficiano egualmente delle disposizioni concernenti la priorità in materia di occupazione della manodopera che accordano la priorità in materia di occupazione alla manodopera indigena. Egli può inoltre esercitare un'attività indipendente e godere della libertà di movimento intercantonale.

Attività politica

Il disegno di legge prevede che lo straniero può esercitare un'attività politica nella misura in cui non comprometta la sicurezza interna o esterna della Svizzera o la sicurezza interna di un cantone. Contrariamente pertanto, alla legge attuale che non regola minimamente tale problema, la regolamentazione futura delle attività politiche degli stranieri costituisce un caso di applicazione dei diritti fondamentali garantiti dalla Costituzione. Anche agli stranieri, pertanto, spettano questi diritti fondamentali nei limiti dell'ordine pubblico.

Allo straniero deve essere concessa così una certa fiducia, senza che ciò porti tuttavia a pregiudicare gli interessi dello Stato.

I limiti imposti alle attività politiche degli stranieri vanno rispettati. Questi limiti valgono anche per gli stranieri domiciliati e sono contemplati nel rapporto del Consiglio federale sulla gestione dell'anno 1966, che recita quanto segue:

"Se si tien conto dei legami spirituali e culturali che uniscono la Svizzera al mondo che la circonda, la situazione demografica del nostro piccolo Stato, nel quale vive una numerosa colonia di stranieri, impone che lo straniero residente nel nostro paese non si dedichi ad alcuna attività politica se questa può costituire una ingerenza nei nostri affari interni o un pregiudizio alle nostre relazioni esterne. Le opinioni politiche fanno parte del campo delle libertà individuali garantite allo straniero: egli infatti deve, generalmente, usare riservatezza in questo campo poiché spetta in linea di massima ai cittadini svizzeri di contribuire alla formazione della volontà politica nel paese. Lo straniero non ha il diritto di esercitare una attività politica diretta contro il nostro regime democratico, sia essa di natura comunista o di estrema destra. Lo straniero non può quindi fare propaganda di tali idee politiche, neppure presso i suoi compatrioti, nè creare organizzazioni politiche che possano mettere in pericolo le nostre istituzioni democratiche, o la cui attività costituisca una ingerenza negli affari politici svizzeri. Inoltre, egli non deve esercitare nel nostro paese alcuna attività politica suscettibile di incrinare le buone relazioni che la Svizzera intrattiene con altri Stati. Se lo straniero non si attiene a queste regole, egli entra in conflitto con il nostro ordine giuridico, anche se egli non viola determinate disposizioni del codice penale. In questo contesto, le differenti autorità politiche prendono, in ogni caso, le necessarie misure atte a salvaguardare, nell'insieme, l'ordine e la sicurezza pubblica all'interno del paese e nei nostri rapporti con l'estero".

In tutti i casi nei quali le competenti autorità cantonali o federali porranno delle limitazioni all'attività politica, è ammesso, secondo il progetto di legge, ricorso al Consiglio federale.

Un'altra novità consiste nel fatto che i rifugiati dovrebbero essere equiparati agli altri stranieri per quanto riguarda l'attività politica.

Assistenza e integrazione

Il progetto di legge non si limita soltanto a definire lo status giuridico dello straniero, ma prevede pure certe misure relative alla protezione sociale e all'integrazione degli stranieri. L'integrazione degli stranieri nella nostra comunità nazionale e l'accesso ai diritti loro riconosciuti non devono però essere ostacolati dagli svantaggi derivanti dalla limitata conoscenza delle nostre lingue, da una insufficiente formazione di base, oppure dalla dissimilità socio-culturale che esiste tra il loro paese di origine e il nostro. I necessari aiuti possono essere in questo caso l'informazione capillare e la messa in atto di misure che, specialmente per risolvere problemi umani e sociali, dovrebbero nascere soprattutto da iniziative private. In questo contesto il progetto di legge regola l'informazione diretta agli stranieri e incarica il Dipartimento federale di giustizia e polizia - d'intesa con gli altri Dipartimenti interessati - ad emanare direttive per la loro assistenza e integrazione. E' prevista inoltre la concessione - a determinate condizioni - di sovvenzioni federali ai cantoni a favore di comunità di lavoro costituite allo scopo di coordinare e di sostenere gli sforzi intrapresi in questo campo.

Principio dell'eguaglianza tra l'uomo e la donna

Seguendo la generale evoluzione giuridica nel campo del diritto pubblico e privato, anche il progetto di legge tenta di dare una più larga applicazione al principio dell'eguaglianza tra l'uomo e la donna.

Secondo il progetto di legge, infatti, il marito straniero di una Svizzera dovrebbe accedere al domicilio indipendentemente dalla durata della dimora in Svizzera. Si vuole con ciò compensare il fatto che una straniera può automaticamente ottenere, a motivo del suo matrimonio con uno Svizzero, la cittadinanza svizzera. In caso di matrimonio fittizio, il permesso di domicilio può però essere revocato.

Per quanto riguarda la posizione della moglie straniera di uno straniero occorre rilevare che, secondo il progetto di legge, anche essa è autorizzata a farsi raggiungere, alla scadenza del termine di attesa, dal marito e dai figli minorenni. Ciò era possibile finora soltanto al marito straniero. Perchè i familiari possano beneficiare del diritto di residenza, fa stato la posizione non più del capo famiglia, ma del coniuge già residente in Svizzera o che fruisce di uno statuto giuridico più favorevole.

Queste brevi considerazioni dimostrano che la progettata regolamentazione sugli stranieri costituisce un progresso considerevole nei confronti della legislazione in vigore. A prescindere dai miglioramenti concreti previsti, il progetto riprende le disposizioni disperse attualmente in una dozzina di ordinanze del Consiglio federale o dei Dipartimenti. Questa volontà di trasparenza politica sarà profittevole sia allo straniero che alla autorità chiamata ad applicare la nuova Legge.

Con la politica seguita finora in modo coerente, con la revisione della legge ormai in pieno corso il Consiglio federale ritiene di presentare al popolo svizzero un'alternativa positiva ed efficace alle iniziative del partito repubblicano e dell'Azione nazionale.

Non facciamoci tuttavia illusioni: anche dopo la prossima votazione del marzo 1977, il problema della penetrazione straniera non verrà accantonato. Si profila all'orizzonte la sesta iniziativa, l'iniziativa "Esser solidali" (Miteinander) lanciata dai circoli sociali e religiosi che sembra aver raggiunto - sia pure faticosamente - le necessarie 50'000 firme; si prevede già sin d'ora una discussione passionale e violenta alle Camere - con minacce di referendum - per la nuova legge. In questo frangente altro non rimane al Consiglio federale che continuare nella via da lui scelta, nella piena consapevolezza di essere sulla buona e giusta strada.

